



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 29 /REGINT

Palermo, 02.01.2019

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 3 /2019
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Pubblica Sicurezza - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo. Integrazione circolari n.41/2018 e circolare n.3/18
Oggetto	D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge n.132 dell'1° dicembre 2018 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Titolo II Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo. Capo -III Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili- art. 633 Codice penale e artt. 226 e 284 codice procedura penale.

Il Capo III del Titolo II della legge n. 132 del 1° dicembre 2018, reca "Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili" (da art. 30 ad art.31-ter). Questo capo contiene norme che aggiornano l'articolo 633 del Codice Penale e gli articoli 266 e 284 del Codice di Procedura Penale di interesse per la Polizia Municipale, in particolare:

Art. 30 Modifica dell'articolo 633 del codice penale
1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da più di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. Se il fatto e' commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.

L'art. 30 della legge n.132 del 2018 riscrive l'articolo 633 c.p.:



- **modificando la pena detentiva prevista per l'"invasione arbitraria di terreni o edifici passando dagli attuali "fino a due anni" a "da uno a tre anni";**
- **rivedendo le circostanze aggravanti: è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata. Nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio;**
- **intervenendo sulla nuova ipotesi aggravata introdotta dal decreto- legge, prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.**

Art. 31 Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale
<p>1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;»</p> <p>2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

L'art.31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del **delitto di invasione di terreni o edifici**.

Il **primo comma 1**, dell'art.31 inserisce nel catalogo di delitti di cui alla lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., relativo ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, il reato di cui al terzo comma dell'articolo 633 c.p.

Ricordiamo come la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., prevede tra i reati per i quali è possibile ricorrere a tale strumento di indagine i delitti di:

- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Infine l'altra condizione generale di ammissibilità delle intercettazioni è costituita dalla sussistenza (ex art. 267 c.p.p.) di gravi indizi di reato.

Il comma 2 dell'art. 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Testo precedente Art.266 Limiti di ammissibilità	Testo aggiornato Art.266 Limiti di ammissibilità
<p>1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p>a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma articolo 4;</p> <p>c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p>e) delitti di contrabbando;</p> <p>f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusive attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p>f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;</p> <p>f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater del codice penale;</p> <p>f-quater) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale.</p>	<p>1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p>a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma articolo 4;</p> <p>c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p>e) delitti di contrabbando;</p> <p>f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusive attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p>f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;</p> <p>f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;</p> <p>f-quater) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale.</p>

<p>2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p>2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.</p>	<p>2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p>2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.</p>
--	--

Art. 31-bis
Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale

Al l'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
 «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.»

L'art.31-bis inserisce un nuovo comma 1-ter nell'articolo 284 c.p.p., che si inserisce nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili, che **esclude**, che la misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

Testo previgente	Testo attuale
<p>Art. 284 Arresti domiciliari</p>	<p>Art. 284 Arresti domiciliari</p>
<p>1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.</p> <p>1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritaria esigenze di tutela della persona offesa dal reato.</p> <p>2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.</p> <p>3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.</p> <p>4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.</p> <p>5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.</p> <p>5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.</p>	<p>1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.</p> <p>1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritaria esigenze di tutela della persona offesa dal reato.</p> <p>1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.</p> <p>2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.</p> <p>3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.</p> <p>4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.</p> <p>5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.</p> <p>5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.</p>



IL COMANDANTE
 Dott. G. MARCHESE